

Legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici).

(BURC n. 87 del 15 dicembre 2015)

Art. 1

(Modifiche all'art. 26 della [L.R. 18/2007](#))

1. All'articolo 26 della [legge regionale 21 agosto 2007, n. 18](#) (Norme in materia di usi civici) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La legittimazione e/o affrancazione in forma semplificata avvengono in favore dell'occupatore che detenga l'immobile o il suolo da almeno dieci anni, anche a titolo di solo concessionario del diritto di superficie, compresi gli eventuali danti causa, e ciò sia dimostrato in base ad atto scritto di data certa anteriore al 30 giugno 1997.";
 - b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La liquidazione secondo il procedimento semplificato si verifica in favore del soggetto munito di titolo di acquisto in forma pubblica, anche nella sola ipotesi di concessione del diritto di superficie, anteriore al 30 giugno 2007."

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.